CAMERA DEI DEPUTATI N. 866

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

QUINTIERI, PITZALIS, ROMANO BARTOLOMEO, SAMMARTINO, DE' COCCI, SALIZZONI, SEMERARO, NAPOLITANO FRANCESCO, VOLPE, TERRANOVA, DE CAPUA, PERDONÀ, COCCO MARIA, GULLOTTI, TITOMANLIO VITTORIA, TROISI, MIGLIORI, FERRARI GIOVANNI, NUCCI, BARBACCIA, SARTI, BARONI, ROSELLI, LOMBARDI GIOVANNI, BALDELLI, FUSARO, ZUGNO, MATTARELLI, BATTISTINI

Presentata il 23 gennaio 1959

Estensione delle disposizioni di cui alla legge 16 maggio 1956, n. 494, ai direttori di divisione ed agli ispettori generali e qualifiche equiparate delle Amministrazioni dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Una delle preoccupazioni costanti che ha accompagnato la elaborazione di ogni provvedimento per la riforma della pubblica Amministrazione è stata quella di risolvere la situazione dei posti direttivi.

Infatti, alla discriminazione tra le qualifiche di ispettore generale e direttore di divisione non corrisponde una effettiva discriminazione di funzioni, essendo le divisioni, di fatto, rette da funzionari dell'una e dell'altra qualifica: ciò che comporta per i direttori di divisione, un evidente stato di disagio derivante dalla sperequazione di trattamento economico.

A ciò si aggiunga che tale disagio viene a consolidarsi, nel tempo, per lo stato degli organici, che, comportando una notevole restrizione di posti per la qualifica superiore, rende estremamente lento e difficoltoso il conseguimento della stessa da parte dei direttori di divisione.

Tale situazione, preesistente alla recente riforma, ha subito a causa di questa, un evidente peggioramento, in quanto il direttore di divisione, che, prima di essa, era, col grado VI, al di sopra della metà della scala gerarchica, ordinata in 13 posti, ha visto scendere oggi il suo stipendio al di sotto della media (coefficiente 500 in rapporto al massimo di 1.070).

Sembra, pertanto, conforme a giustizia assicurare ai funzionari di questa qualifica, l'avanzamento a ruolo aperto, per anzianità congiunta al merito, dopo un periodo di permanenza di un triennio nella qualifica stessa.

Perseguendo questa finalità, alcune Amministrazioni hanno promosso leggi speciali in forza delle quali sono stati notevolmente aumentati i posti di organico degli Ispettori generali o qualifiche equiparate. Il Ministero dell'interno, ad esempio, ha portato l'organico degli ispettori generali di pubblica sicurezza alla stessa consistenza numerica di quello dei funzionari di qualifica immediatamente inferiore; analogamente, per il Ministero delle finanze, il ruolo degli intendenti di finanza di prima classe ha un numero di posti pressoché uguale a quello previsto per

intendenti di finanza di seconda classe; il Ministero della pubblica istruzione, dal canto suo, ha addirittura unificato l'organico dei provveditori agli studi di prima e seconda classe.

Per quanto concerne l'aggravio finanziario che la proposta comporta, considerato che, esclusi i magistrati ed i militari, i dipendenti della pubblica Amministrazione con qualifica di direttore di divisione ed equiparate ammontano a circa 1.500 su un complesso di 16.000 funzionari direttivi e tenute presenti le esclusioni per quei funzionari che già si avvalgano di norme speciali e cioè i professori, il personale diplomatico-consolare, il personale delle Amministrazioni autonome, come le ferrovie dello Stato, i monopoli, le poste (quest'ultimo in base ad ordinamenti speciali ha fruito di recente di un notevole sviluppo di carriera), si ritiene che circa 600 persone al massimo possano beneficiare della prima applicazione della norma. Deve essere anche considerato che la maggior parte di tali funzionari gode, per effetto di scatti di anzianità, di uno stipendio notevolmente superiore a quello iniziale.

Prendendo a base come media il secondo scatto (4 anni di anzianità) lire 1.575.000 annue, la differenza rispetto allo stipendio iniziale di ispettore generale è (2.000.000-1.575.000) di lire 425.000 annue e, con la quota della 13ª mensilità (lire 30.000), sono in totale lire 455.000 lorde.

Per 600 unità, il maggior onere annuale non dovrebbe superare i 270 milioni circa.

Considerato, peraltro, che trattasi di funzionari che prestano servizio presso le varie Amministrazioni dello Stato e che la spesa, pertanto, verrebbe ripartita a carico dei rispettivi bilanci con un aggravio, per essi, del tutto irrilevante, sembrerebbe doversi prescindere dal prevedere una norma espressa per la copertura, potendosi a rigore far fronte alla maggiore spesa con i normali stanziamenti tanto più che gli effetti della legge si rifletterebbero sull'esercizio in corso prevedibilmente per un trimestre e, quindi, l'onere cui bisognerebbe provvedere immediatamente si ridurrebbe a circa 70 milioni.

Ad ogni modo con l'articolo 2 della proposta, si provvede ad autorizzare il Ministro per il tesoro ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, riducendosi di eguale importo, in compensazione, il fondo iscritto nel capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I posti di ispettore generale e qualifiche equiparate (coefficiente 670) e di direttore di divisione e qualifiche equiparate (coefficiente 500) dei ruoli delle carriere direttive del personale civile delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato sono resi cumulativi in un unico organico per ciascun ruolo.

Le promozioni alla qualifica di ispettore generale ed equiparate (coefficiente 670) sono conferite per anzianità congiunta al merito ai funzionari in possesso dell'anzianità prevista dalle vigenti disposizioni per le promozioni stesse.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano nei confronti del personale civile dei ruoli direttivi delle Amministrazioni dello Stato la cui progressione di carriera è disciplinata da norme diverse da quelle contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

ART. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo del fondo iscritto nel capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1958-59.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.